

Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 30/11/2016

OGGETTO: modifica art. 4 della convenzione con il Comune di Meana di Susa per il "servizio di un addetto all'ufficio tecnico" approvata con deliberazione C.C. n.10 del 27.6.2002 – scioglimento consensuale-.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27.6.2002, con la quale questo Comune approvava una convenzione con il Comune di Meana di Susa a norma dell'articolo 30 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 per il "servizio di un addetto all'ufficio tecnico";

Considerato che detta convenzione determinava la fruizione di una risorsa umana "tecnico comunale" in servizio al 50% delle ore contrattuali per ogni Comune e che il Comune di Mattie intraprendeva la procedura concorsuale, iscrivendo a tempo pieno ed indeterminato nella propria pianta organica il dipendente assunto di categoria C;

Ricordato che in data 5.9.2002 presso la sede del Comune di Mattie veniva sottoscritta fra i due Rappresentanti legali la suddetta convenzione avente una validità a tempo indeterminato, con esplicita finalità di "*svolgere in forma associata e coordinata il servizio di una unità di personale da assumersi in qualità di Istruttore tecnico*".

Tale convenzione è tuttora operante.

Veniva individuato quale Capo convenzione il Comune di Mattie.

Il Comune di Mattie, a seguito dell'iscrizione nella propria dotazione organica dell'addetto all'ufficio tecnico, provvede al trattamento giuridico e sostiene anche gli oneri stipendiali relativi al dipendente suddetto, dietro rimborso del Comune di Meana di Susa, per la propria quota parte;

Considerato che nell'arco degli anni si è constatata evoluzione delle esigenze operative ed i due Sindaci non hanno rinvenuto cause ostative alla cessazione degli effetti della convenzione, in modo tale che il dipendente rientri a tempo pieno presso il Comune di Mattie, quale Capo convenzione.

Visto che :

- Il Comune di Mattie (con specifico, separato atto deliberativo) potrà così determinare che tale dipendente assuma funzioni differenti, anche verso altro Ente della Bassa Valle di Susa già sono impostate azioni collaborative per il servizio di polizia locale.
- Il Comune di Mattie è inserito nell'Unione Montana Valle Susa mentre il Comune di Meana di Susa è inserito nell'Unione Montana Alta Valle di Susa: di conseguenza ogni ente registra una propria realtà non solo territoriale, ma anche sociale ed operativa per cui si generano discrasie rispetto ai rapporti di politica amministrativa nell'ambito cui appartiene.
- Il Comune di Mattie ritiene il presente indirizzo politico supportato esplicitamente dalla legge nazionale e dalla legge regionale, con prioritario -e non unico- riferimento al D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito nella legge 30.7.2010, n. 122, nonché alla legge 7.4.2014 n. 56 (cd. Legge Delrio).
- Dalla sistematica normativa susseguitasi nel tempo si evince che la cooperazione tra Enti è auspicata dal Legislatore statale e regionale sulla base dell'omogeneità degli ambiti territoriali, non solo da leggersi quale contiguità geografica e geofisica, ma soprattutto quale agevolezza della gestione all'interno di una aggregazione istituzionale.
- La gestione all'interno della stessa Unione Montana crea benefici non indifferenti, così come già alcune altre funzionalità possono ricadere direttamente sull'Unione ed è quindi logico ricercare un'affinità di sovragestione territoriale più affine.

Ritenuto che ricorrano ragioni di pubblico interesse per procedere allo scioglimento della convenzione, in quanto è necessario che ogni Ente possa decidere nella propria piena autonomia la destinazione delle risorse umane atte alla produttività aziendale, anche in relazione ad indirizzi generali di politica amministrativa legati alla realtà socio-territoriale del bacino della Valle di Susa.

Visto l'art. 4 della suddetta convenzione, ad oggetto: "*Durata della convenzione - garanzie per il personale*", che al secondo comma prevede, in caso di scioglimento consensuale della convenzione, l'assunzione di atto deliberativo regolarmente esecutivo assunto in modo conforme dagli organi consiliari dei due comuni con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario;

Considerato che, per attuare ora lo scioglimento consensuale, non ricorrono i tempi convenzionali necessari per lo scioglimento della convenzione, in relazione alle esigenze emerse nell'imminenza con effetto dal 1 gennaio 2017;

Ritenuto, pertanto, di modificare la convenzione ora in essere determinando la possibilità di scioglimento consensuale della stessa avente effetto dal 1 gennaio 2017, con soppressione dei tempi stabiliti in tre mesi di cui all'art. 4. Il dipendente in servizio resterà in carico totalmente al Comune di Mattie in quanto iscritto nel proprio organico full time;

Considerato che la presente deliberazione non comporta spesa;

Considerato, inoltre, che sono stati espressi i pareri favorevoli sulla proposta operativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva;

Visto l'art. 42, 2° comma, lett. "c" del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che conferisce al C.C. la competenza per deliberare riguardo a convenzioni tra i Comuni ;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato:

- presenti: n. 8
- astenuti: n. 0
- votanti: n. 8
- voti favorevoli: n. 8

...

#### DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di sopprimere l'art. 4 della convenzione di cui alla deliberazione C.C. n. 10 del 27.6.2002 nella sola parte in cui stabilisce l'assunzione di atto deliberativo regolarmente esecutivo assunto in modo conforme dagli organi consiliari dei due Comuni con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario. Ciò per poter sciogliere consensualmente la convenzione stessa con il presente atto.  
Come descritto in premessa, non rientra infatti nelle necessità pubbliche l'osservanza di detto termine, per riacquistare la propria libertà ed autonomia, sia operativa, sia politico-amministrativa, con decorrenza 1 gennaio 2017;
3. di stabilire concordemente che la convenzione di cui si tratta abbia cessazione dei propri effetti con decorrenza 1 gennaio 2017, con pieno reintegro del dipendente iscritto full time all'ufficio tecnico del Comune di Mattie.

SUCCESSIVAMENTE

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire con sollecitudine l'esecuzione degli atti consequenziali;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato:

- presenti: n. 8
- astenuti: n. 0
- votanti: n. 8
- voti favorevoli: n. 8

#### DELIBERA

Di dichiarare, a norma dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo per consentire con sollecitudine l'esecuzione degli atti consequenziali.